

## **TI\_GERICHTE 11.2005.45 vom 21. Dezember 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-12-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2005.45\\_d20041221](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2005.45_d20041221)

FR: TI\_GERICHTE 11.2005.45 du 21 décembre 2004

IT: TI\_GERICHTE 11.2005.45 del 21 dicembre 2004

### **Regeste**

diffida ai debitori: trattenuta di stipendio

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

All'udienza del 9 marzo 2005 il convenuto è rimasto assente ingiustificato, lasciandosi precludere dalla lite. Ora, nelle cause di merito la parte preclusa è legittimata ad appellare, purché non contesti i fatti accertati dal Pretore sulla base dell'istruttoria (Rep. 1981 pag. 376; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 128, n. 8.1.4 con richiami; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 169). Per analogia, nelle procedure sommarie la parte preclusa può appellare, purché non contesti i fatti ritenuti verosimili dal primo giudice. Trattandosi di contributi alimentari per minorenni, vige invero il principio inquisitorio illimitato, di modo che nell'interesse del figlio il giudice indaga d'ufficio e collabora di propria iniziativa al chiarimento dei fatti (DTF 128 III 413 in alto). Tale precetto non solleva tuttavia i genitori dalle loro responsabilità processuali, né li esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note, né impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (DTF 128 III 413 a metà con numerosi richiami). Il convenuto essendosi lasciato precludere dalla lite, appare dubbio che in concreto le sue giustificazioni possano entrare in linea di conto per la prima volta in appello, tanto meno ove si consideri che non tornano sicuramente a vantaggio del figlio (il cui interesse è se mai di vedersi assicurare l'erogazione dei contributi alimentari). Dato che in ogni modo, come si vedrà oltre, l'appello è destinato all'insuccesso, la questione non dev'essere vagliata oltre.

#### **E. 3**

Il Segretario assessore ha ricordato anzitutto, nel giudizio impugnato, che per trascuranza dell'obbligo di mantenimento a norma dell'art. 291 CC va intesa la ripetuta omissione o tardività di versamenti, senza riguardo ai motivi per cui ciò sia avvenuto. D'altro lato – ha soggiunto il primo giudice – una “diffida ai debitori” va ordinata solo in caso di seria minaccia per la pretesa alimentare dell'avente diritto. Dovendo rispettare il principio della proporzionalità, essa non si giustifica per il solo fatto che il debitore ometta o ritardi sporadicamente di corrispondere un singolo contributo. Nella fattispecie l'ex marito, “dopo un periodo di regolari pagamenti”, aveva ritardato i versamenti di dicembre 2004 e gennaio 2005, onorati solo al momento in cui l'istante si era rivolta al giudice. Inoltre, nonostante la domanda di trattenuta pendente nei suoi confronti, egli risultava ancora in mora con i pagamenti di febbraio e marzo 2005, senza che si desse di sapere perché. Donde, ha concluso il Segretario assessore, una concreta messa in pericolo per le spettanze del figlio.

#### **E. 4**

L'appellante rievoca le vicissitudini che hanno condotto alla pronuncia del divorzio e sottolinea di avere sempre pagato regolarmente i contributi per il figlio durante tutto l'arco della separazione di fatto, sin dal luglio del 1999. Egli riconosce di avere deliberatamente ritardato i pagamenti di dicembre 2004 e gennaio 2005 per indurre l'ex moglie a corrispondergli finalmente, in ossequio alla sentenza di divorzio, la rata minima di fr. 100.– mensili pattuita per estinguere entro il 31 dicembre 2007 un debito di fr. 14 000.– in liquidazione del regime matrimoniale. Obietta però che il suo intento non era quello di mettere a repentaglio il credito del figlio, ma quello di compensare le sue spettanze con la pretesa dell'ex moglie, la quale non si trova certo in difficoltà finanziarie. “Altamente disonorante per la sua attività di padre e professionale”, la trattenuta di stipendio avrebbe potuto essere preceduta almeno – egli soggiunge – da una diffida di pagamento.

#### **E. 5**

Dall'ultimo argomento va subito sgombrato il campo. Gli atti confermano che l'interessato ha dato ordine alla sua banca di pagare i contributi alimentari per il figlio relativi ai mesi di dicembre 2004 e gennaio 2005 solo il 17 gennaio 2005, dopo essere stato sollecitato telefonicamente dal Pretore, cui l'istante aveva espresso le proprie doglianze con lettera dell'11 gennaio 2005. Apparentemente il richiamo dell'autorità giudiziaria non è stato di alcun monito per il convenuto, poiché il 9 marzo 2005, quando ha statuito il Segretario assessore, egli non aveva ancora versato né il contributo di febbraio né quello di marzo. Lamentare la mancanza di una diffida in simili circostanze sfiora la temerarietà, a maggior ragione ove si pensi che – come lo stesso appellante ammette – i pagamenti venivano deliberatamente dilazionati per esercitare pressioni sull'ex moglie. Per di più, mal si intravede come l'appellante possa recriminare circa una mancata diffida quando egli medesimo ha dimostrato, senza addurre la benché minima scusante, di non ritirare nemmeno le raccomandate della Pretura. Al riguardo l'appello non merita dunque altra disamina.

#### **E. 6**

Per quanto attiene al periodo della separazione di fatto, è vero che l'appellante consta avere sempre versato regolarmente il contributo per il figlio. Se non che, nell'imminenza del divorzio egli non ha nemmeno atteso l'emanazione della sentenza con cui il Pretore ha formalmente omologato la convenzione sugli effetti accessori, il 21 dicembre 2004, per sospendere i pagamenti allo scopo di esercitare pressioni sull'ex moglie, la quale si era impegnata a corrispondergli almeno fr. 100.– mensili (fino a concorrenza di fr. 14 000.–) in liquidazione del regime matrimoniale. Procedere in tal modo era perfettamente illegittimo, poiché il convenuto non poteva compensare quanto spetta al figlio con quanto gli deve la controparte. Nell'appello egli tenta ancora di difendere l'abuso, sostenendo di avere interrotto i pagamenti “non certo nell'intento di penalizzare il figlio, ma di indurre sua madre ad utilizzare le somme che gli deve a tale scopo, in compensazione” (memoriale, pag. 3, punto 3). Così argomentando, egli ammette però di essersi consapevolmente valso del figlio per incalzare l'ex moglie. E in tale disegno egli ha persistito con risolutezza per altri due mesi, anche dopo essere stato sollecitato dal Pretore e avere pagato (in ritardo) i contributi di dicembre 2004 e gennaio 2005. Pretendere che in circostanze del genere il credito alimentare del figlio non fosse concretamente minacciato non è serio. Tanto meno pensando che nulla avrebbe impedito all'appellante di incassare il dovuto escutendo l'ex moglie, la quale a suo stesso dire non si trova in ristrettezze finanziarie.

## **E. 7**

La “diffida ai debitori” dell'art. 291 CC, sostanzialmente identica a quella degli art. 132 cpv. 1 e 177 CC, può essere revocata dal giudice – in analogia a quanto dispone l'art. 286 cpv. 2 CC – “se le circostanze siano notevolmente mutate” (sentenza del Tribunale federale 5P.205/2003 dell'11 settembre 2003, consid. 3.2.2 con rinvii di dottrina, citata da Pichonnaz/Rumo-Jungo , Droit patrimonial de la famille, Ginevra/Zurigo/Basilea 2004, pag. 80 nota 74), rispettivamente ove vengano meno i presupposti che aveva-no giustificato il provvedimento (sentenza del Tribunale federale 5C.105/2000 del 9 giugno 2000, consid. 2b in fondo). Nella fattispecie l'appellante potrà dunque postulare la revoca della trattenuta di stipendio al momento in cui saprà rendere verosimile che non userà più il contributo alimentare in favore del figlio come mezzo per indurre l'ex moglie a onorare la liquidazione del regime matrimoniale. Ci si potrebbe domandare in che modo ciò debba avvenire (sulle difficoltà pratiche: Weber , Anweisung an die Schuldner, Sicherstellung der Unterhaltsforderung und Verfügungsbeschränkung, in: AJP/PJA 2002 pag. 240 nota 43 con rinvio). Il problema esula tuttavia dall'attuale giudizio e la sua soluzione non può essere anticipata in questa sede.

## **E. 8**

L'emanezione della sentenza odierna rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello. Quanto agli oneri processuali, essi seguono la regola della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC, e vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.